

COMUNE DI BULZI

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 04-03-21

Oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 2021 - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160.
-----------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di marzo alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FRONTERA DEMETRIO	A	SANNA SARA	P
MULTINEDDU EDOARDO	P	DETTORI FRANCESCO ANTONIO	A
VACCA STEFANO MATTIA ITALO	A	SARDU PALMIRO FAUSTO	A
PIGA PIETRO GIUSTINO	P	OGGIANO AURORA LEONARDA	A
MANUNTA MARIA VELELLA	P	GATTU MAURA	P
BIOSA MICHELE ANDREA	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor MULTINEDDU EDOARDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale SONNU SILVIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

PARERE: REGOLARITA' TECNICA VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile OGGIANO ADONELLA

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile OGGIANO ADONELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

Visto inoltre l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

Vista, altresì la conferenza Stato – Città ed autonomie locali, su richiesta di ANCI e UPI, in data 12.01.2021 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2021 degli Enti locali al 31 marzo 2021;

Dato atto che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote dell'IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.;

Dato atto che la legge di bilancio per l'anno 2020 [art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019] prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che formerà parte integrante dell'atto, ma tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell'adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU e, quindi, consentirà di elaborare il prospetto in questione ;

Vista a tal fine la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 la quale ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Preso atto che alla data odierna il MEF non ha adottato il decreto pertanto è possibile approvare le aliquote IMU per l'anno 2021 in base alle disposizioni attualmente vigenti;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 sono esenti i terreni agricoli, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14

giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Evidenziato, inoltre, che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria "D" dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 750 della L.160/2019;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 750 della L.160/2019, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto inoltre il comma 48 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 testo, in vigore dal 1° gennaio 2021, il quale recita quanto segue:

“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”

Specificato che sulla base della predetta disposizione viene ridotta al 50% , a decorrere dall'anno 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia ;

Dato atto che per quanto riguarda gli oneri per finanziare la suddetta misura agevolativa , viene previsto un apposito fondo di ristoro in favore dei comuni;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto infine il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 06.08.2020, esecutiva ai sensi di legge sulla base del quale vengono regolamentate le fattispecie di esenzioni, riduzioni e agevolazioni nel rispetto di quanto indicato dalla citata legge n° 160/2019;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 06.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria per l'anno 2020;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che rispetto all'anno 2020 per l'anno 2021 si ritiene di dover apportare modifiche in riduzione delle aliquote IMU anche in considerazione del perdurare dell'emergenza in corso e laddove le stesse siano riconducibili al rispetto della normativa in vigore ed al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto di dover adottare per l'anno 2021, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria di seguito riepilogate:

Aliquote:

- Esenti abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7
- **Aliquota dello 0,4% (4 per mille)** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 ;
- **Azzeramento** dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 750 della L.160/20191;
- **Azzeramento** dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **Esenzione** per i terreni agricoli;
- **Aliquota dello 0,86% (8,6 per mille)** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- **Aliquota dello 0,76% (7,6 per mille)** per aree fabbricabili e tutti gli altri immobili;

Detrazioni: detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023. approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 17 in data 23/02/2021, immediatamente eseguibile;

Visto lo statuto comunale ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie degli enti locali;

Con n° 6 voti favorevoli su n° 6 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

N.D	FATTISPECIE	Aliquote IMU ‰
1	Esenti abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	esenti
2	Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4% 4 per mille
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 1 comma 750 della L.160/2019	esenti
	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)	esenti
5	Terreni agricoli art 1 comma 752, L.160/2019	esenti
6	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)	0,86 % 8,6 per mille
7	Aree fabbricabili ed immobili diversi dall'abitazione principale art.1 comma 754 L.160/2019	0,76% 7,6 per mille
8	Detrazione per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)	€ . 200,00

2. di stimare in € 50.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30

giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MULTINEDDU EDOARDO

Il Segretario Comunale
SONNU SILVIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10-03-21 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata trasmessa, con elenco n. _____ in data _____, ai capigruppo consiliari;
- E' stata trasmessa all'Organo di Controllo in data _____, Prot. N. _____

Bulzi, 10-03-21

Il Segretario Comunale
SONNU SILVIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 04-03-21, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Bulzi, li _____

Il Segretario Comunale
SONNU SILVIA
